

- il **mod. EAS**, al cui invio rimangono obbligati gli enti non commerciali associativi senza la qualifica di ETS;
- il **regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991**, che rimane in vigore esclusivamente per le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, che non si iscrivano al RUNTS e che siano riconosciute dal Coni e affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Associate (DSA) o agli Enti di Promozione Sportiva (EPS).

All'interno del citato titolo X vi sono delle **specifiche disposizioni agevolative**, quali il **regime forfetario degli ETS non commerciali** (art. 80) e il **social bonus** (art. 81), nonché le **previsioni del Capo II riferibili alle ODV e APS** (artt. 84, 85 e 86).

5.2 Disposizioni in materia di imposte sui redditi (art. 79)

L'**articolo 79, comma 1**, dispone l'applicazione agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, delle norme contenute nel Titolo X del CTS; **agli ETS si applicano inoltre le norme del TUIR relative all'IRES, in quanto compatibili.**

La norma in commento fornisce dettagliati criteri per determinare la **natura commerciale o non commerciale degli ETS**, tenendo conto delle attività da essi svolte e delle modalità operative concretamente impiegate.

In particolare, l'articolo 79 è volto ad individuare le attività svolte dagli enti del Terzo settore (diversi dalle imprese sociali) che si caratterizzano per essere non commerciali.

Ai sensi del **comma 2** del citato art. 79, le **attività di interesse generale** di cui all'art. 5 del CTS si considerano **non commerciali** quando *“sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento”*.

Ai sensi del successivo **comma 2-bis**, le attività di cui al comma 2 si considerano **non commerciali anche qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi**. Il comma 2-bis è stato introdotto dall'art. 23, D.Lgs. n. 105/2018³ al fine di consentire un, seppur piccolo, margine di flessibilità nella gestione degli enti ed evitare che il conseguimento di eventuali avanzi di gestione possa automaticamente comportare la qualifica dell'attività svolta come di natura commerciale, rischiando di incidere anche sulla natura dell'ente stesso. Pertanto, laddove dovessero realizzarsi le circostanze indicate in

³ Che originariamente aveva previsto un più ampio margine di scostamento pari al 10%.

- **l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecaria e catastale** per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore dei suddetti enti di cui al comma 1, purché i relativi beni vengano utilizzati in attuazione degli scopi istituzionali per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (comma 2);
- l'applicazione delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa** (200 euro) agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o
- trasformazione, poste in essere da enti del Terzo settore di cui al comma 1; le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative; gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro (comma 3);
- l'applicazione **in misura fissa** (200 euro) delle **imposte di registro, ipotecaria e catastale** per gli **atti traslativi a titolo oneroso** della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore dagli enti del Terzo settore, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale (comma 4);
- **l'esenzione dall'Imu e dalla Tasi** per gli immobili posseduti e utilizzati, purché si tratti di immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di religione o di culto (comma 6);
- la **riduzione o l'esenzione per tributi diversi da Imu e Tasi, di pertinenza degli enti locali, che questi ultimi possono deliberare** nei confronti degli ETS non commerciali (comma 7);
- la **riduzione o l'esenzione dell'Irap** che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli ETS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società (comma 8).

Le agevolazioni dei citati commi 7 e 8 dell'art. 82 sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli **aiuti «de minimis»**, e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis» nel settore agricolo**.

